REGOLAMENTO (CEE) N. 2472/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1991

che fissa, per la campagna 1991/1992, gli importi regolatori applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 123, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 480/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo degli importi regolatori applicabili agli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che l'applicazione delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 480/86 rende necessaria la fissazione degli importi regolatori, segnatamente in base ai prezzi rilevati sul mercato spagnolo e sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'articolo 123, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione prevede la riscossione di un importo regolatore per i vini da tavola; che ai fini dell'applicazione di tale misura comune occorre determinare i vini da tavola considerati in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola;

considerando che non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 123, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione; che non è pertanto giustificata la fissazione di importi regolatori applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo diversi dal vino da tavola;

considerando che è opportuno precisare che i codici utilizzati per gli importi regolatori sono quelli della nomenclatura combinata, istituiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91 [3]; che i codici addizionali sono definiti nelle tabelle dell'appendice dell'allegato del presente regolamento e che il numero delle tabelle indicato si riferisce al capitolo corrispondente alle prime due cifre delle voci della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992, gli importi regolatori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 480/86 sono fissati per i prodotti indicati nell'allegato.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III.

L'importo regolatore ad essi applicabile è quello previsto rispettivamente per i vini da tavola con i quali sono in relazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2.
[2] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21.

ALLEGATO

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Importi regolatori
2204 29 25	22-11	7478	(2)	4,44
		7479	(2)	4,44
		7480	(2)	5,07
		7481	(2)	5,07
		7482	(1)	0,20
		7483	(1)	0,20
2204 29 29	22-12	7487	(2)	3,33
		7488	(2)	3,33
2204 29 35	22-14	7498	(2)	4,44
		7499	(2)	5,07
		7514	(1)	0,20
		7518	(1)	0,20
2204 29 39	22-15	7524	(2)	3,33

(1) Ecu per % vol e ettolitro [titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87].
(2) Ecu per ettolitro di prodotto.

Appendice dell'allegato

CODICI ADDIZIONALI (ESTRATTI)

CAPITOLO 22

TABELLA 22-11

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
2204 29 25	– Vino da tavola ai sensi della definizione figurante al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	– – di tipo A II conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	– – – con titolo alcolometrico effettivo :	
	– – – – uguale o superiore a 9 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	7478
	– – – – altri	7479
	– – di tipo A III conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	– – – con titolo alcolometrico effettivo :	
	– – – – uguale o superiore a 9 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	7480
	– – – – altri	7481
	– – Retsina	7482
	– – altri	7483
	– Vini di paesi terzi :	
	– – presentati nel documento V I, nel documento commerciale o nel documento commerciale omologato sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner	7595
	– – altri	7596
	– altri :	
	– – Vino nuovo ancora in fermentazione di cui all'allegato I, punto 11 del regolamento (CEE) n. 822/87	7484
	– – altri	7486

TABELLA 22-12

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
2204 29 29	– Vino da tavola ai sensi della definizione figurante al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	– – di tipo R III, conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	– – – con titolo alcolometrico effettivo :	
	– – – – uguale o superiore a 9 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol	7487
	– – – – altri	7488
	– – Retsina	7489
	– – altri	7490
	– Vini di paesi terzi :	
	– – presentati nel documento V I, nel documento commerciale o nel documento commerciale omologato sotto il nome di vitigno Portugieser	7597
	– – altri	7598
	– altri :	
	– – Vino nuovo ancora in fermentazione di cui all'allegato I, punto 11 del regolamento (CEE) n. 822/87	7491
	– – Mosti di uve fresche mutizzati con alcole, conformemente alla nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata	7492
	– – altri	7493

TABELLA 22-14

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
2204 29 35	– Vino da tavola ai sensi della definizione figurante al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	– – di tipo A II conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87	7498
	– – di tipo A III conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87	7499
	– – Retsina	7514
	– – altri	7518
	– Vini di paesi terzi :	
	– – presentati nel documento V I, nel documento commerciale o nel documento commerciale omologato sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner	7599
	– – altri	7614
	– altri :	
	– – Vino nuovo ancora in fermentazione di cui all'allegato I, punto 11 del regolamento (CEE) n. 822/87	7519
	– – Vini liquorosi conformemente all'allegato I, punto 14 del regolamento (CEE) n. 822/87	7643
	– – altri	4523

TABELLA 22-15

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
2204 29 39	– Vino da tavola ai sensi della definizione figurante al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 :	
	– – di tipo R III, conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87	7524
	– – Retsina	7525
	– – altri	7526
	– Vini di paesi terzi :	
	– – presentati nel documento V I, nel documento commerciale o nel documento commerciale omologato sotto il nome di vitigno Portugieser	7618
	– – altri	7619
	– altri :	
	– – Vino nuovo ancora in fermentazione di cui all'allegato I, punto 11 del regolamento (CEE) n. 822/87	7527
	– – Vini liquorosi conformemente all'allegato I, punto 14 del regolamento (CEE) n. 822/87	7644
	– – Mosti di uve fresche mutizzati con alcole, conformemente alla nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata	7528
	– – altri	7529